



Lex, Com & Labor

La traccia

L'imprenditore individuale Tizio si rivolge alla Società Gamma affinché la stessa acquisti un macchinario che è in vendita presso il negozio gestito da Caio e glielo conceda poi in locazione finanziaria.

Il contratto di Leasing viene stipulato e prevede il pagamento, a carico dell'utilizzatore Tizio, della complessiva somma di 60.000 euro, suddivisa in rate mensili di 1000 euro ciascuna.

Contestualmente, la società gamma e il fornitore stipulano un patto di riacquisto in forza del quale Caio, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e a seguito di apposita richiesta da parte della società Gamma, si obbliga a riacquistare il bene a un prezzo prestabilito.

Nel corso del rapporto contrattuale, però, Tizio non paga le ultime 10 rate pattuite. Caio, pur consapevole di non esservi tenuto e per evitare di essere costretto a riacquistare un bene che, in quanto usato, ha ormai perso gran parte del suo valore commerciale, decide di provvedere lui stesso al pagamento dei residui canoni insoluti e versa alla società concedente la somma di 10.000 euro. Successivamente Caio cita in giudizio Tizio dichiarando di agire in regresso ai sensi dell'articolo 1950 cc e chiedendo la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento.

Tizio, ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, si rivolge ad un legale per un consulto.

Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, rediga un parere motivato illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.

Soluzione

Il caso di specie richiama il contratto di leasing finanziario nonché l'istituto dell'adempimento del terzo.

Il leasing o locazione finanziaria è disciplinato all'art. 1 commi 136 e ss. della legge del 4 agosto 2017, n. 124.

Più nel dettaglio, la locazione finanziaria è quel contratto in forza del quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 1.9.1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un



Lex, Com & Labor

dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

Trattasi, quindi, di un contratto trilaterale fra utilizzatore, concedente e produttore o fornitore, a differenza del cosiddetto leasing operativo, evidentemente bilaterale, che si perfeziona quando il concedente e produttore coincidono in un'unica impresa, nel senso che l'utilizzatore ordina un determinato bene all'impresa concedente che lo produce per lui.

Il leasing finanziario realizzerebbe, quindi, un'ipotesi di collegamento negoziale tra contratto di leasing in senso proprio e contratto di fornitura, venendo quest'ultimo concluso con lo scopo, noto al fornitore, di far conseguire all'utilizzatore il godimento ed eventualmente la disponibilità giuridica del bene compravenduto

I due citati contratti, tuttavia, come confermano anche le Sezioni unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 19785/2015 mantengono la loro autonomia, tranne che per le sole "interdipendenze che realmente condizionano l'attuazione dell'operazione economica".

Trattasi nello specifico di un meccanismo attraverso il quale le parti, con manifestazioni di volontà espresse in un solo contesto, perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento di reciproci interessi.

Nelle ipotesi di mancato pagamento del canone previsto, secondo l'art. 1 comma 137 della citata L. n. 124 del 2017, si configura "grave inadempimento" dell'utilizzatore tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione finanziaria quando, nelle ipotesi di leasing immobiliare, il conduttore non versa almeno sei canoni mensili oppure due canoni trimestrali anche se non consecutivi o, comunque, un importo equivalente, ovvero, in tutti gli altri casi, qualora il conduttore non versa quattro canoni mensili anche non consecutivi o, comunque, un importo equivalente

Avuto riguardo al citato istituto di cui all'art. 1180 c.c., l'adempimento del terzo si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo anziché dal debitore.

Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio secondo cui chiunque può adempiere obbligazioni altrui a condizione che le prestazioni siano fungibili e che per il creditore sia indifferente che il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo.



Lex, Com & Labor

Il creditore, normalmente, può opporsi all'adempimento del terzo, in due casi, ovvero se egli ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione, ovvero se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione che, comunque, per lui non è vincolante. A differenza dell'istituto dell'adempimento in senso stretto, che è atto giuridico, l'adempimento del terzo ha natura negoziale, pertanto, non sarà applicabile l'art 1191 c.c., secondo cui è irrilevante la capacità del soggetto che adempie. L'adempimento del terzo si distingue, altresì, dall'espromissione, perché quest'ultima è un contratto mentre, come precisato, l'istituto disciplinato dal 1180 c.c. è un negozio giuridico unilaterale, il cui effetto tipico è quello di estinguere l'obbligazione.

Le due figure hanno in comune il fatto che l'adempimento è compiuto da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio originario.

Per le stesse ragioni si distingue dall'accollo, anche se l'accollante può vincolarsi a pagare il creditore secondo le modalità proprie dell'adempimento del terzo. L'istituto in esame si distingue, altresì, dalla delegazione di pagamento dove il terzo, delegato, deve rendere noto al creditore di adempiere su ordine del debitore; nell'adempimento del terzo, invece, quest'ultimo agisce autonomamente.

Le considerazioni sinora svolte ineriscono il caso di specie.

Tizio si è rivolto alla Società Gamma affinché la stessa acquistasse un macchinario in vendita presso il negozio gestito da Caio e poi glielo concedesse in leasing.

Contestualmente, la società gamma e il predetto fornitore hanno stipulato un patto di riacquisto del bene a un prezzo prestabilito in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e a seguito di apposita richiesta da parte della società Gamma.

Le predette condizioni sembrano sostanziarsi in quanto Tizio diviene inadempiente non avendo pagato le ultime 10 rate pattuite.

Caio, pertanto, pur consapevole di non esservi tenuto, per evitare di essere costretto a riacquistare un bene ormai usato, provvede lui stesso al pagamento dei residui canoni insoluti.

Successivamente, però, cita in giudizio Tizio dichiarando di agire in regresso ai sensi dell'art. 1950 cc e chiedendo la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento.

Tanto premesso, va subito precisato, alla luce delle considerazioni sinora svolte, che il pagamento delle rate rimaste insolte effettuato da Caio non discende da un obbligo specificamente stabilito da contratto ma trattasi di adempimento del terzo ai sensi del citato art. 1180 c.c.



Lex, Com & Labor

In tal senso, è da escludere l'ammissibilità da parte di quest'ultimo citato dell'azione di cui all'art. 1950 c.c. nei confronti di Tizio.

Tale azione, infatti, riguarda la fideiussione che è ben diversa dall'adempimento del terzo trattandosi di un negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore.

Nel caso di specie Caio non si è obbligato con Gamma a garantire Tizio nel pagamento delle rate pattuite, ma si è vincolato a riacquistare il bene concesso in leasing nel caso in cui il predetto contratto venisse risolto per inadempimento.

Avuto riguardo, in genere, all'ammissibilità di un'azione restitutoria da parte del terzo adempiente nei confronti del debitore originario si ritiene che il predetto negozio giuridico non attribuisca automaticamente al terzo un titolo per agire nei confronti del debitore, non essendo configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dal 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, e nemmeno quella legale di cui all'art. 1203 c.c. n. 3. Inoltre, la consapevolezza del terzo di adempiere un debito altrui escluderebbe la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 c.c. n. 5 e 2036 c.c. la quale, postula che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo.

Più nel dettaglio, l'art. 2036 c.c. presuppone la possibilità per l'accipiens di chiedere la prestazione con diritto di ripetizione, quando vi sia un errore scusabile da parte dello stesso. Nel caso di specie è evidente l'assenza di qualsivoglia errore, in quanto Caio era ben consapevole di non esser tenuto al pagamento dei predetti canoni, ma ha comunque provveduto per evitare di esser costretto, sulla base del contratto stipulato con Gamma, a riacquistare un bene che aveva ormai perso gran parte del suo valore commerciale.

Tale impostazione è confermata altresì dagli ultimi arresti giurisprudenziali, in particolare dalla Cassazione a Sez. Un. Civili, del 29 Aprile 2009, n. 9946, secondo cui il terzo che paga sapendo di non essere debitore, potrebbe agire solo ex art. 2041 c.c. per ottenere un indennizzo, visto l'indubbio vantaggio ricevuto dal debitore.

In definitiva, per avere titolo d'azione nei confronti del debitore, il terzo deve far riferimento ad un rapporto tra loro intercorrente, diversamente opinando, mancherebbe la causa in base alla quale il terzo agisce.

Avuto riguardo al caso di specie, il contratto stipulato tra Caio e la società Gamma risulta estraneo ai rapporti contrattuali sussistenti con Tizio e in tal senso non inciderebbero sulla sua sfera giuridica.



Lex, Com & Labor

A ciò si aggiunge che nonostante i contratti stipulati presupponenti il leasing perseguono un risultato economico unitario e complesso, essi conservano comunque una loro causa autonoma, tale da escludere qualsiasi pretesa di Caio nei confronti di Tizio.

In conclusione Tizio potrà eccepire l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della pretesa giudiziale di Caio, non avendo contratto alcun obbligo giuridico nei suoi confronti.



Lex, Com & Labor